

Repubblica Italiana

Repertorio N. 14/2023



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in

sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO RIQUALIFICAZIONE

DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO” - CUP: I36E18000090001 -

CIG A0056BA27E

IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 480.668,59, di cui € 31.211,63 per oneri sicurezza;

RIBASSO OFFERTO: 2,37%,

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: Euro 470.016,46 di cui € 31.211,63 per

sicurezza

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitrè**, addì **27**, del mese di **novembre**, presso la sede comunale

di Montalbano Jonico, innanzi a me, Dott.ssa Grazia URICCHIO – Segretario

comunale autorizzato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa nei quali

l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.18.8.2000 n.267, senza l'assistenza di

testimoni, avendovi le parti con il mio consenso rinunziato, si sono personalmente

presentati e costituiti i signori: -----

1) Ing. Pierluigi MAIOLINO, nato il 22/08/1986 a Cassano all'Jonio (CS), Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica, il quale dichiara di agire ed intervenire in quest'atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che legalmente rappresenta nella precitata qualità, ai sensi art. 107 del precitato D. Lgs. n. 267/2000, c. 3, lett. c, e dell'art.109 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, giusto decreto sindacale Prot. n. 17507 del 30/12/2022, (Codice fiscale: 81001250778), d'ora in avanti denominato "Comune" -----

2) Mario Antonio MORANO nato a Pisticci (MT) il 01/09/1963, residente a Pisticci (MT) alla via Ariosto n.71, codice fiscale MRNMNT63P01G712A, in qualità di Legale Rappresentante della ditta "M.A.M. S.R.L." con sede in via Pomarico SNC, 75015, Pisticci (MT) C.F. e P.I. 01035460771, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore". -----

I predetti comparenti, della cui identità personale, io Segretario comunale sono certo, di comune accordo e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto: -----

----- P R E M E S S O -----

- che questo Comune ha programmato la realizzazione dell'opera pubblica di SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO dell'importo di € 625.400,00 di cui €480.668,59 per lavori a base di gara (compreso oneri sicurezza per €31.211,63), ed € 144.731,85 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 118 del 18/08/2023, unitamente al capitolato speciale d'appalto e allo schema di contratto;-----

- che il predetto intervento è stato ammesso a finanziamento per € 572.400,00 a valere sulle risorse previste dal *PNRR – M4C13.3: Piano di messa in sicurezza e*

riqualificazione dell'edilizia scolastica, e per €53.000,00 con cofinanziamento della

Regione	Basilicata	formalmente	assegnati	con	nota	prot.
---------	------------	-------------	-----------	-----	------	-------

AOO Giunta.REGISTRO UFFICIALE.2023.0096683 del 04/05/2023; -----

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 18/08/2023 veniva approvato il

progetto definitivo-esecutivo degli interventi di "SCUOLA MEDIA FRANCESCO

LOMONACO	RIQUALIFICAZIONE	DELL'EDIFICIO	PUBBLICO	AD	USO
----------	------------------	---------------	----------	----	-----

SCOLASTICO - CUP: I36E18000090001"; -----

- che con determina a contrarre adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica del

Comune di Montalbano Jonico (MT) e registrata con numero 310/684 del 18/08/2023.

si stabilivano le modalità di svolgimento della procedura di gara per l'affidamento

dell'intervento, si indicava la procedura di gara a mezzo di "Procedura negoziata"

senza previa pubblicazione di un bando di gara, con consultazione di almeno cinque

operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 in quanto

| trattasi di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore a € 1.000.000 | |

euro, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dall'art. 50 comma 4 del D.lgs.

36/2023), _____

- che con determinazione CUC (*Centrale Unica di committenza di Tursi -Aliano-*

Montalbano Jonico-Colobraro-Garaguso-Rotondella-Accettura-Valsinni), n. 345/CUC

del 11/09/2023, si procedeva alla presa d'atto del verbale di gara e all'approvazione

della proposta di aggiudicazione; _____

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di

Montalbano Jonico n. 370/753 del 14/09/2023 è stato preso atto della proposta di

aggiudicazione avanzata dalla CUC ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei

lavori di SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO RIQUALIFICAZIONE

DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO - CUP: I36E18000090001 in

	favore della ditta “M.A.M. S.R.L.” con sede in via Pomarico SNC, 75015, Pisticci (MT)	
	C.F. e P.I. 01035460771, al prezzo, al netto del ribasso del 2,37%, di €.438.804,83,	
	oltre €. 31.211,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €.	
	470.016,46 oltre IVA come per legge; -----	
	- che è stata acquisito con esito favorevole il possesso dei requisiti di carattere	
	generale e speciale del concorrente aggiudicatario provvisorio, operatore economico	
	M.A.M. S.R.L.; -----	
	- che con determinazione adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di	
	Montalbano Jonico n. 402/826 del 12/10/2023 è stata di dichiarata l'efficacia	
	dell'aggiudicazione dei lavori di <<SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO	
	RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO - CUP:	
	I36E18000090001>> in favore della ditta “M.A.M. S.R.L.” con sede in via Pomarico	
	snc, 75015, Pisticci (MT) C.F. e P.I. 01035460771, al prezzo, al netto del ribasso del	
	2,37%, di €.438.804,83, oltre €. 31.211,63 per oneri della sicurezza non soggetti a	
	ribasso, per un totale di €. 470.016,46 oltre IVA al 10% per euro 517.018,10; -----	
	- che il Responsabile unico del Progetto ha dato corso alle informazioni e	
	comunicazioni agli interessati, avvalendosi dei mezzi previsti dal Codice dei contratti	
	pubblici circa gli esisti della procedura di gara, ai sensi dell’articolo 90 comma 1 del	
	Codice citato; -----	
	- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la	
	reciproca volontà di obbligarsi; -----	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue: -----	
	Art. 1 –Valore della premessa: La premessa narrativa forma parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto e si intende espressamente richiamata tra le parti; -	

Art. 2-Oggetto e importo contratto: l'Ing. Pierluigi MAIOLINO, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montalbano Jonico in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, concede ed affida l'appalto dei lavori di SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO - CUP: I36E18000090001 alla ditta "M.A.M. S.R.L." con sede in via Pomarico SNC, 75015, Pisticci (MT) C.F. e P.I. 01035460771 che, mezzo del suo legale rappresentate, ACCETTA, nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione al prezzo, al netto del ribasso del 2,37%, di €438.804,83, oltre €. 31.211,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 470.016,46 oltre IVA come per legge. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, aggiunte o modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originale progetto dovrà essere stipulato apposito atto/contratto. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati: a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; b) il Capitolato Speciale d'appalto; c) l'elenco dei prezzi unitari; d) il cronoprogramma; e) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche; f) i piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza); -----

Le attività dovranno essere svolte sotto l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR, con particolare riguardo all'applicazione delle regole previste per il rispetto del principio del DNSH. -----

Art. 3- Garanzie: L'Appaltatore ha presentato polizza d'assicurazione, a copertura

degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante polizza fideiussoria n. PC344IVD emessa da Zurich Insurance plc in data 02/11/2023 per un importo di euro 23.500,82.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 3 del d.lgs. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. L'appaltatore ha, altresì,

stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10 del D.lgs. 36/2023, rilasciata dalla compagnia AXA Assicurazioni S.p.A.– Agenzia 007600 di Matera, n. 410424523 del 02/11/2023 avente un massimale di € 500.000,00 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dal comma 10 dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023; -----

Art. 4 – Consegna lavori: La consegna dei lavori viene effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 50 e all'art.3 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, oltre che dal D.M. 49/2018 che disciplina i compiti del Direttore dei Lavori. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando: l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi,

munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori. Con la consegna, l'appaltatore deve provvedere ad effettuare i tracciamenti, la collocazione dei picchetti, sagome, capisaldi, ovunque la direzione lavori lo ritenga necessario e a mettere a disposizione della direzione lavori il personale ritenuto necessario per l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma, secondo i disegni relativi. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio non inferiore a 5 e non superiore a 15 gg., i termini per l'esecuzione decorrono dalla data della prima convocazione. Decorso il termine suddetto inutilmente, è facoltà dell'Ente appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno. Dell'avvenuta consegna dovrà redigersi un processo verbale in carta legale. Eventuali riserve da parte dell'appaltatore devono essere esplicitate all'atto della firma del verbale. La mancata firma dello stesso sarà considerata come rifiuto ad effettuare la consegna dei lavori, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste. -----

Art. 5 - Tempo utile ultimazione lavori: I lavori di cui al presente contratto devono essere ultimati entro **giorni 180** (centottanta giorni) **continuativi e naturali**, decorrenti dalla data del verbale di consegna. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, per l'approvvigionamento di tutti i materiali, per ottenere, dalle competenti autorità, le eventuali concessioni, licenze, permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori. Per ogni giorno di ritardo sarà comminata la pena pecuniaria stabilita

dal capitolato speciale d'appalto. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito. Nessuna contestazione potrà essere mossa e nessun interesse potrà essere richiesto dall'impresa e corrisposto dall'Ente per ritardi dovuti a mancata acquisizione di pareri, permessi, autorizzazioni o acquisizione definitiva degli immobili. Potranno essere concesse, su richiesta dell'appaltatore e per cause ad esso non imputabili, proroghe disciplinate dal Capitolato Speciale d'appalto; -----

Art.6 – Subappalto, cessione contrattuale: Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023. L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto, senza pregiudizio dell'azione penale.

Per quanto attiene al subappalto potrà essere concesso previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia, nel rispetto dei limiti in esso contenuti. Non sono considerati subappalti le commesse date dall'appaltatore ad altre imprese per la fornitura di materiale e per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguano a mezzo di

ditte specializzate. L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1, OS30 e OS28 nei limiti di legge. Il subappalto potrà essere concesso previa presentazione di apposita documentazione richiesta, a norma del citato art. 119 del D.lgs. 36/2023. Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni in subappalto l'appaltatore dovrà trasmettere copia del contratto di subappalto, unitamente alla relativa documentazione. È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 50% dell'importo dei lavori da affidare. L'appaltatore è obbligato a comunicare all'Ente appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento o del finale dei lavori, dovrà essere acquisito preventivamente il documento unico di regolarità contributiva. Il subappaltatore, compresi gli eventuali cessionari del credito nell'ambito del presente contratto, si assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di legge. L'appaltatore darà immediata comunicazione all'Ente appaltante della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, impegnandosi ad inviare copia del contratto all'Ente appaltante; -----

Art. 7-Rispetto obblighi disciplina PNRR: L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea

– NextGenerationEU - Fondi PNRR – M.C.I....,” e i loghi dell’Unione Europea e del Comune di Montalbano Jonico. L’emblema istituzionale dell’Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi, dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori). Sarà obbligo dell’appaltatore il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR; di impegnarsi al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Per l’appalto oggetto di affidamento, il concorrente si impegna, in riferimento alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del DL n. 77/2021 e smi, una quota pari al almeno il 30% di occupazione femminile e almeno il 30% di occupazione giovanile, con età inferiore ai 36 anni, necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida

approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021. 7. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 in questione è prevista l'applicazione di penali pari al 0.6 per mille dell'importo contrattuale netto, tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all'Anac.; -----

Art. 8-Applicazione norme C.C.N.L.: Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. L'Ente appaltante disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento. Le ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione del conto finale, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Ente appaltante committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del R.U.P. L'appaltatore è obbligato a richiedere all'ufficio del lavoro territorialmente competente l'avviamento di almeno il 50% dei lavoratori iscritti residenti in questo Comune. L'appaltatore è impegnato alla piena osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. economia n. 74/2008, nell'art. 35, commi da 28 a 34

del D.L.4.7.2006, n.223, convertito, con mod. in legge n.248/2006. -----

Art.9 - Obblighi ed oneri assicurativi e antinfortunistici: Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con l'Ente stesso. È escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune, anche da parte di terzi che dovessero vantare richieste di risarcimento per danni causati dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'appaltatore ha l'obbligo di ottemperare ai requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei lavori nonché alle prescrizioni minime in materia di segnaletica di sicurezza. L'appaltatore dichiara di conoscere e voler rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.lgs. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare; -----

Art. 10-Obblighi materia assunzioni obbligatorie: L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68. -----

Art. 11 – Adempimenti in Materia Antimafia: L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto; -----

Art.12 - Liquidazione rate acconto-modalità: Nel corso dell'esecuzione dei lavori

sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50%, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo, al netto degli acconti precedenti, non inferiore a €**100.000,00** (centomila/00). I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal R.U.P., sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, qualità ed importo dei lavori eseguiti non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D.lgs. 231/2002 s.m.i.). L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. In ogni caso i pagamenti all'appaltatore saranno effettuati nel rispetto del D.M. economia 40/2008. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata. L'erogazione dell'anticipazione sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 122 D.lgs. 36/2023. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Al fine della liquidazione delle spettanze maturate, l'appaltatore provvederà a trasmettere apposita fattura in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 3 aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), ed intestate all'Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano Jonico, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento, il codice IPA, il CIG, il CUP del presente contratto, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto. Al pagamento delle prestazioni si provvederà con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati e da lui designati sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle

persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. Tuttavia, essendo l'opera finanziata con fondi PNRR, le parti pattuiscono che i pagamenti previsti dal presente contratto avverranno dopo l'effettiva erogazione del finanziamento, oppure delle sue singole tranches, da parte degli Enti finanziatori, perciò non costituendo inadempimento del Comune il mancato pagamento degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento sino all'effettivo incasso, da parte dell'Ente Appaltante, di detto finanziamento o delle sue singole tranches. Conseguentemente, nelle more dell'erogazione del finanziamento, neppure decorreranno gli interessi legali e di mora da ritardato pagamento; -----

Art. 13- Pagamenti in acconto: Il pagamento degli acconti non è definitivo e non importa accettazione dei lavori eseguiti. Resta sempre salvo, per l'Ente, il diritto di procedere, in corso d'opera, alla verifica dei lavori e, in caso di difetti, la potestà di ordinarne la demolizione ed il rifacimento nonché il diritto di controllare, ad ultimazione avvenuta, la conformità dell'opera alle pattuizioni contrattuali ed alle regole d'arte e quindi il diritto di rifiutarla ove non conforme ai requisiti richiesti. Il pagamento di acconti non pregiudica la facoltà di verificare, in ogni momento e prima del collaudo, l'entità effettiva del credito finale dell'appaltatore; -----

Art. 14-Collaudo: Il certificato di collaudo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere

definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il Comune si riserva, comunque di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l'ultimazione dei lavori dandone comunicazione scritta all'Appaltatore che non può opporre alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta né eccezioni. L'Appaltatore in quest'ultimo caso è autorizzato a richiedere la stesura di verbale in contraddittorio circa lo stato delle opere, per poter essere garantita dai possibili danni che potrebbero insorgere ai lavori eseguiti. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune con ogni mezzo prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo; -----

Art. 15 - Destinatario pagamenti: I pagamenti relativi all'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in favore della ditta "M.A.M. S.R.L." con sede in via Pomarico SNC, 75015, Pisticci (MT) C.F. e P.I. 01035460771. Le somme maturate saranno liquidate sui conti corrente bancari dedicati di cui qui di seguito si riportano gli estremi identificativi: conto corrente bancario codice IBAN IT85C0306980391100000004667 acceso presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo – Agenzia di Pisticci (MT). Le persone autorizzate ad operare sul suddetto C/C sono: MARIO ANTONIO MORANO nato a Pisticci (MT) il 01/09/1963 C.F. MRNMNT63P01G712A e ANTONELLA FRANCESCA MORANO nata a Pisticci (MT)

il 04/10/1972 C.F.: MRNNNL72R44G712M; -----

Detti pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere comunale:

Cassa rurale e artigiana di Castellana Grotte - sede di Scanzano Jonico. -----

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari: Per assicurare la tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della n.136/2010 e succ. modificazioni, l'appaltatore dovrà utilizzare

uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società

Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché

alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui

conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento

del bonifico bancario o postale. L'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione,

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate

ad operare su di essi. L'impresa, pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto

assume anche gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

n.136/2010 e successive modificazioni. Qualora le transazioni non siano state

eseguite dall'appaltatore avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa,

l'ente appaltante attiverà la risoluzione contrattuale. Il presente contratto è sottoposto

alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza

avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle

operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. La ditta si

impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di

cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto

così redatto dovrà essere trasmesso al committente.; -----

Art. 17 - Cessione crediti: Sul prezzo del presente contratto non potranno effettuarsi da parte dell'appaltatore cessioni, procure né, sino a quando i lavori sono in corso, potrà avere effetto alcun sequestro, senza la preventiva adesione dell'Ente appaltante. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata al Comune con raccomandata A.R. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica con raccomandata A.R. In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. Potranno essere assentite le cessioni di credito e le procure, previo accertamento antimafia nei confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore nonché le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, il trasferimento e affitto di azienda nei termini di legge. I cessionari nel caso di cessioni di credito sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e tutti i riferimenti legati al PNRR per come sopra riportati, e anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, anche il cessionario deve utilizzare un conto corrente dedicato; -----

Art. 18 - Luogo del pagamento: Ai sensi dell'art. 1182 del Codice Civile il corrispettivo dell'appalto sarà adempiuto al domicilio del Comune di Montalbano Jonico e quindi presso il suo tesoriere: Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana

Grotte – Agenzia di Scanzano Jonico; -----

Art. 19 – Custodia: L'appaltatore, con la consegna dei lavori, acquista la piena disponibilità e ampia potestà di fatto sulle cose consegnategli dal committente ai fini dell'esecuzione dell'opera e assume la qualifica di custode in luogo dell'Ente appaltante, con la conseguenza che per i danni cagionati a tali cose si assume la presunzione di responsabilità ex art. 2051 del C. C. a suo carico; -----

Art. 20 - Difformità e vizi opera: Qualora l'opera realizzata in attuazione del presente contratto presenti vizi o difformità il committente si obbliga alla loro eliminazione, poiché, ai sensi dell'art. 1655 del Codice civile, la gestione a proprio rischio implica che l'appaltatore sia responsabile nei confronti dell'Ente appaltante di tutti gli eventuali difetti, ancorché determinati dall'opera degli ausiliari dell'appaltatore. Nell'ipotesi di difetti dell'opera, il committente può esercitare in via principale l'azione di risoluzione e, in via subordinata, nel caso che difformità e vizi non siano riconosciuti di tale entità da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione, l'azione di eliminazione delle difformità o dei vizi ovvero quella della riduzione del prezzo. -----

Art. 21- Elezione domicilio: L'appaltatore elegge domicilio nel luogo ove ha sede la direzione dei lavori appaltati e pertanto qualsiasi comunicazione relativa allo stesso sarà legalmente effettuata in tale luogo. Qualsiasi comunicazione fatta al Capo Cantiere o all'incaricato dell'appaltatore, dal Responsabile del Progetto o dal Direttore dei Lavori, si considera fatta personalmente al titolare dell'impresa appaltatrice; -----

Art. 22 - Revisione prezzi: Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 è possibile procedere alla revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle

lavorazioni da eseguire in maniera prevalente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile;

Art. 23 – Esecuzione dei lavori: L'appalto viene accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui al bando e disciplinare di gara e al progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 118 del 18/08/2023. Il materiale utilizzato dovrà essere preventivamente accettato dalla direzione lavori, con dichiarazione scritta non ritenendosi equipollente qualsiasi altra dichiarazione. L'appaltatore, inoltre, è soggetto all'esatta osservanza delle norme di cui al capitolato generale d'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al presente contratto e di tutte le disposizioni legislative previgenti e non abrogate e non in contrasto con il D.lgs. 36/2023. Qualsiasi variazione dell'impiego dei materiali di progetto dovrà essere autorizzata dal Direttore dei Lavori su conforme direttiva dello stesso. Durante l'esecuzione dei lavori, la ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi, oltre a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei

lavori e durante la loro esecuzione del caso di variazioni, la documentazione di
avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), Assicurativi ed
Enti Infortunistici dei lavoratori, nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali,
assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva, entro 10 giorni
dall'ultimo fissato dalle norme in vigore; -----

Art. 24 -Estinzione contratto: Il presente contratto può estinguersi per adempimento
degli obblighi contrattuali e con il pagamento dell'importo dovuto, per mutuo
consenso, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, per inadempimento. Nel
caso di estinzione per inadempimento l'Ente appaltante procederà alla rescissione in
danno del contratto ed all'incameramento della cauzione con le modalità previste
dalla legge; -----

Art. 25 - Recesso dell'Ente appaltante: L'Ente appaltante si riserva, in qualsiasi
momento, di recedere unilateralmente dal contratto, previo pagamento dei lavori
eseguiti regolarmente, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché del
decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art.
123 del D.lgs. 36/2023. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale
comunicazione all'appaltatore, da farsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni,
decorsi i quali l'Ente appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo; -----

Art. 26 – Risoluzione per reati accertati: Fermo restando quanto previsto da
specifiche disposizioni legislative, qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuto provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n.1423/1956, o sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Ente appaltante, di subappaltatori,
fornitori, lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori nonché per

violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuterà, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto e l'appaltatore avrà diritto al pagamento dei soli lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; -----

Art. 27 - Risoluzione per grave inadempimento, irregolarità e ritardo: In caso di grave inadempimento, grave ritardo o grave irregolarità, accertata tramite la direzione lavori, si procederà ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023; -----

Art. 28 - Provvedimenti e obblighi in caso di risoluzione: Il R.U.P., nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risolvere il contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. In sede di liquidazione dello stato finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. L'appaltatore si obbliga a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dall'Ente. Qualora l'appaltatore non adempia a quanto previsto nel comma precedente l'ente appaltante procederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese; -----

Art.29- Controversie: Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 36/2023. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del

d.lgs. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Matera; -----

Art. 30 – Risoluzione e recesso appaltatore: In caso di grave inadempimento, grave ritardo o grave irregolarità, accertata tramite la direzione lavori, si procederà ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023. L'Ente appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché del decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023; -----

Art. 31 - Trattamento dati personali: Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Montalbano Jonico quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di che trattasi. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi. L'appaltatore ha l'obbligo di

mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare; -----

Art. 32 – Piano di sicurezza: L'appaltatore ha l'obbligo di redigere e presentare, prima dell'avvio dei lavori, il Piano operativo di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni del Piano citato da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, potranno costituire causa di risoluzione contrattuale; -----

Art. 33 - Codice comportamento: L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'appaltatore si obbliga nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del codice di comportamento

dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013. La violazione dei detti obblighi comporterà
 per il Comune la facoltà di risolvere il contratto qualora in ragione della gravità o della
 reiterazione la violazione sia ritenuta grave; -----

Art. 34 – Clausola risolutiva espressa: La Stazione appaltante si avvarrà della
 clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
 dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa,
 sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
 diritti di cui agli artt. del C.P.: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322,
 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis; -----

Art. 35 - Prevenzione interferenze illecite: L'appaltatore si impegna a comunicare
 tempestivamente a Prefettura ed Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione che
 si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'appaltatore, organi sociali o
 dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
 dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione
 espressa del contratto stesso, ai sensi art. 1456 del C.C. ogni volta che nei confronti
 di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'esecuzione del
 contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
 delitto previsto da art. 317 del c.p.; -----

Art. 36 – Spese e Registrazione: Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di
 bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto,
 nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge. Del presente contratto, ai sensi
 dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ai sensi dell'art. 3 – c.1 - del D.P.R. n.
 633/1972, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione
 di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); -----

Art. 37 - Norme Rinvio e firme: Per quanto non previsto nel presente contratto, le

Parti fanno riferimento per rinvio espresso, al Capitolato Speciale d'Appalto, agli elaborati grafici progettuali, all'elenco prezzi unitari, al piano di sicurezza, al piano operativo di sicurezza, al cronoprogramma dei lavori, alla documentazione tutta depositata agli atti del Comune, che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, anche se non materialmente allegata, dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura. Le Parti, ad integrazione del comma precedente, rinviando espressamente al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 19 aprile 2000, n.145 ed al D.P.R. n.207/2010, se e per quanto entrambi in vigore. ----

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis, del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007. -----

Il presente contratto, stipulato in conformità a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023, redatto da persona di fiducia con mezzo elettronico, consta di pagine 28 scritte per intero e righe a video 3, che viene letto alle parti le quali, riconosciuto conforme aderente alle loro volontà e in prova di quanto detto, lo approvano e cristallizzato l'atto in pdf-A, appongono le loro firme digitali ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/05. Con l'apposizione della firma digitale del rappresentante dell'impresa, come in premessa rappresentata, si approva, altresì, specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, tutti gli articoli ivi contenuti oltre le clausole espressamente inserite relative alla prevenzione alla corruzione. -----

P. il Comune: Ing. Pierluigi MAIOLINO

P. l'operatore economico Mario Antonio MORANO

Di seguito, verificate le firme digitali apposte sul documento, ai sensi del D.P.C.M.

[illegible][illegible][illegible]